



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 72/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ
VIDEO RECORD S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “RETE
ST. VINCENT”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.223
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 7/2014 DELL’11 DICEMBRE 2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte del 7 gennaio 2001, n.1 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla legge della Regione Piemonte n. 10/2011;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 250/12/CONS del 3 maggio 2012, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Piemonte;

VISTA la Convenzione del 17 settembre 2012 recante “*delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al Co.Re.Com. Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Co.Re.Com. Piemonte, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 34010/A04040 del 22 ottobre 2014 e successivo sollecito del 6 novembre 2014 (prot. n. prot. 36014), invitava la società VIDEO RECORD S.P.A. fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*RETE ST. VINCENT*” a fornire entro e non oltre il termine del 10 novembre 2014, copia della registrazione dei programmi diffusi dalla citata emittente dalle ore 00:00 del 18 settembre 2014 alle ore 24:00 del 24 settembre 2014, corredata di idonea segnalazione identificativa della data e dell’orario di diffusione.

In data 10 novembre 2014 (n. prot. 36392/A04040) la società VIDEO RECORD S.P.A., esercente l’emittente Rete St. Vincent, rendeva noto che a causa di difficoltà tecniche non era in grado di far pervenire il materiale richiesto entro la data stabilita.

Con successiva nota prot. 40285/A04040 del 4 dicembre 2014 la Società MEDIAFIN SRL, su incarico della VIDEO RECORD S.P.A., ha comunicato al Co.Re.Com. Piemonte che nel processo di estrazione dei files relativi al materiale audiovisivo richiesto si era danneggiato l’*hard disk* con conseguente irrimediabile perdita dei dati e che a far data dal 1 gennaio 2015, la Società avrebbe adottato un diverso sistema di archiviazione dei programmi onde evitare il ripetersi delle problematiche verificatesi.

Con atto in data 9 dicembre 2014, il Co.Re.Com. Piemonte ha accertato l’impossibilità da parte della società VIDEO RECORD S.P.A., di fornire le registrazioni della programmazione andata in onda su Rete St. Vincent nel periodo compreso tra le ore dalle ore 00:00 del 18 settembre 2014 e le ore 24:00 del 24 settembre 2014 e con atto n. 7/2014 dell’11 dicembre 2014 ha contestato alla Società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

La società VIDEO RECORD S.P.A. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione a seguito della notifica del citato atto di contestazione n. 7/2014 avvenuta in data 11 dicembre 2014.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il Co.Re.Com. Piemonte ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, con delibera n. 6-2015 del 9 febbraio 2015, l'irrogazione nei confronti della predetta Società di una sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale, pari a euro 516,00. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal Co.Re.Com. poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, della legge n. 223/1990 per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "RETE ST. VINCENT" nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 18 settembre 2014 e le ore 24:00 del 24 settembre 2014. La circostanza per la quale si è verificato un danneggiamento dell'*hard disk* con la conseguente irrimediabile perdita delle registrazioni dei programmi, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in conformità alla proposta del Co.Re.Com. Piemonte, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dalla normativa richiamata non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si prende atto che la Società si è impegnata ad adottare a far data dal 1° gennaio 2015 un diverso sistema di archiviazione dei programmi onde evitare il ripetersi delle problematiche verificatesi.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le condizioni economiche della Società, in considerazione del fatturato realizzato nell'esercizio di bilancio 2013 pari ad euro 400.661,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Video Record S.p.a. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*RETE ST. VINCENT*" con sede in QUART (AO) Regione Amerique 65/A, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n.72 /15/CSP*" ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 72/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani